

COMUNE DI CASALMORO

(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. ... del.....

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio, nei posteggi fuori mercato e in forma

itinerante ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale Nr. 6 del 02/02/2010 (testo Unico leggi regionale in materia di commercio e fiere).

Art. 2 **Finalità**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità di favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive.

Art. 3 **Commissione Consultiva.**

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 4 del presente Regolamento, è istituita una Commissione Comunale Consultiva così composta:

- il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente
- il Responsabile del Settore Commercio
- il dipendente Agente di Polizia Locale
- un rappresentante di una delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, più rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante di una delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, più rappresentative a livello provinciale;

2. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina.

3. La Commissione si riunisce su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non prima di trenta giorni da quando si è verificata.

5. L'ordine di convocazione deve essere inviato, anche via fax o posta elettronica, ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere la data e l'ora di svolgimento della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

Art. 4 **Compiti della Commissione**

I compiti della Commissione Comunale Consultiva sono quelli di esprimere parere, debitamente motivato ma non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi, compreso il loro ridimensionamento;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere, con esclusione dei casi previsti dall'art. 19 del presente Regolamento;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
- f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;

Art. 5 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
3. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione rilasciata secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente ai titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, non può essere rilasciata più di una autorizzazione di cui al comma 2.

Art. 6 **Conteggio delle presenze**

1. Ai fini della costituzione della graduatoria di cui al successivo art. 7 sono prese in considerazione le presenze effettuate nell'anno in corso e nei due precedenti.
2. L'operatore in graduatoria che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai 6 mesi nell'arco dell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

Art. 7 **Criteri di assegnazione.**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita

graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri e i termini previsti della legge regionale 02/02/2010 n. 6. La graduatoria viene aggiornata all'inizio di ogni anno ed è approvata dal Responsabile del Servizio.

5. Qualora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei criteri di priorità relativi all'anzianità storica di presenza sul mercato e all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

6. Qualora si proceda all'ampliamento con conseguente aumento del numero dei posteggi, questi saranno assegnati secondo le disposizioni di legge in vigore al momento e secondo la priorità stabilita dalla graduatoria delle presenze come appaiono sul registro tenuto presso l'Ufficio Commercio.

7. Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi già assegnati all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere ceduti dai titolari esclusivamente per la vendita dei prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.

Art. 8 Pubblicità

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 9 Autorizzazioni commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Servizio interessato.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal comune.

3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

5. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Autorizzazioni temporanee od occasionali.

1. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale potranno essere rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento, a quei soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali che ne facciano istanza almeno 30 giorni prima della data della manifestazione od evento.

Art. 11

Subingresso

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Art. 12

Reintestazione autorizzazione

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

3. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

Art. 13

Sospensione

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere applicata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
 - e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
 - f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
 - g) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 15 **Regolazione della circolazione**

1. L'area di svolgimento di mercati sarà interdetta al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 16 **Indirizzi in materia di orari.**

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) la fascia oraria massima di esercizio è compresa fra le ore 07 e le ore 22;
- b) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
- c) per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche può essere protratta fino alle ore 02, previa motivata ordinanza del Sindaco e rilascio di autorizzazione ad personam;
- d) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

2. Il Responsabile provvede, sentita la Commissione, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

Art. 17 **Festività.**

1. Il mercato non sarà effettuato qualora cada in giorno festivo. Su richiesta scritta di almeno il 50% degli operatori, il Comune può autorizzare lo svolgimento del mercato il giorno precedente non festivo, ove le condizioni della circolazione o di pubblico interesse lo consentano.

Art. 18 **Calcolo delle presenze**

1. Il personale incaricato al controllo del mercato o fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quell'occasione

2. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'ufficio commercio.

3. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.

Art. 19 **Variazione e trasferimento.**

1. I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale Consultiva.

2. L'ampliamento, la riduzione del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale Consultiva.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile.

4. Qualora venga disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:

- a. osservanza dei settori merceologici;
- b. osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- c. anzianità di presenza sul mercato;
- d. anzianità di iscrizione al registro imprese;
- e. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Titolo II **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

Art. 20 **Planimetria dei mercati**

1. Presso l' Ufficio di Polizia Locale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la suddivisione in settori del mercato.

Art. 21 **Concessione del posteggio**

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

3. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 22 Utilizzo del posteggio.

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicate le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. I concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- d) non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale; ad eccezione degli spazi previsti tra i banchi che potranno essere occupati esclusivamente coi teli per la protezione delle merci in esposizione sempre che esista l'accordo consensuale tra i due confinanti.
- e) le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20; le stesse dovranno essere allineate perfettamente sul fronte del transito pedonale principale;
- f) è consentito mantenere nel posteggio i propri mezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- g) esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgenti stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

Art. 23 Dimensioni e Scambio posteggio.

1. Le dimensioni dei posteggi del mercato di norma non possono essere modificate. Qualora la superficie dell'area concessa sia divenuta insufficiente il titolare del posteggio può chiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, gli venga concesso un altro posteggio. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio di almeno 50 cm che dovrà essere lasciato sempre libero da cose o attrezzature. Le attrezzature di copertura dei banchi (tende, ombrelloni, tende telescopiche, ecc.) dovranno avere un'altezza minima dal suolo di 2 mt misurati dalla parte più bassa e non dovranno sporgere oltre il confine del suolo assegnato.

2. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del comune.

3. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che venga inoltrata apposita istanza al comune sottoscritta da entrambi le parti in causa.

4. E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare il provvedimento, con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 24

Posteggi riservati imprenditori agricoli.

1. Agli imprenditori agricoli viene riservata una percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, esclusivamente per il settore alimentare.

2. Per l'assegnazione si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, inviando copia del bando alle associazioni di categoria a livello provinciale.

3. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 28.

Art. 25

Decadenza dalla concessione del posteggio.

1. L'operatore decade dalla concessione in caso di mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie, preventivamente comunicate e comunque non superiori a 4 giornate di mercato settimanale, oppure per malattia, gravidanza o servizio militare e altre cause debitamente motivate e documentate.

2. La documentazione giustificativa del mancato utilizzo deve pervenire all'ufficio commercio entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve immediatamente comunicare all'interessato dal Responsabile l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

5. Il mancato pagamento degli oneri comunali (come ad esempio: il pagamento del tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e del plateatico per l'occupazione del suolo pubblico) costituisce motivo di decadenza automatica della concessione.

Art. 26

Revoca autorizzazione

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nei precedenti articoli, viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.

2. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

Art. 27 **Revoca posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 28 **Spunta ed assegnazione dei posteggi liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, entro le ore 08.15, nel rispetto della graduatoria e dei settori e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni dello stesso in riferimento al veicolo ed attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.

2. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio essere inseriti nella graduatoria stilata sulle presenze maturate nel mercato stesso, riferibili all'autorizzazione che viene utilizzata in quel contesto per operare.

3. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese.

4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.

5. La domanda per l'inserimento nella spunta del mercato settimanale dovrà essere presentata almeno 7 (sette) giorni prima della partecipazione con appositi modelli forniti dagli uffici Comunali .

6. Gli oneri a carico dello spuntista e le relative modalità di pagamento saranno definite annualmente con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio Commercio.

Art. 29
 Mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
4. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

Art. 30
 Responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 31
 Ubicazione e caratteristiche

1. L'ubicazione del mercato settimanale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".
2. Presso il comune è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Titolo III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 32

Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a trenta minuti per effettuare le operazioni di vendita. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
2. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro del mercato o fiera.
3. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

Art. 33

Determinazione orari

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa e precisamente non prima delle ore 07 e non oltre le ore 22.
2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 34

Imprenditori agricoli

1. Le disposizioni di cui articoli 28 e 29 si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Titolo IV

FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 35

Aree destinate a fiere.

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 37

Autorizzazione

1. Gli operatori interessati a partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale devono inviare istanza in bollo al Comune di norma almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, compilando l'apposito modulo predisposto dal comune.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio Commercio, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.

5. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non da origine a rilascio di autorizzazione.

Art. 38 **Criteri ai fini della graduatoria**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal Registro Imprese;
- d) l'ordine cronologico di arrivo in caso di parità di punteggio.

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

3. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

4. In caso di assegnazione di due posteggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 commi 2 e 3.

Art. 39 **Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 28.

Art. 40 **Ubicazione, caratteristiche e orari**

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato B".

2. Presso il comune è consultabile una planimetria aggiornata della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Art. 41
Aree per esercizio temporaneo

1. Per manifestazioni temporanee ed esercizi occasionali si intendono quelle manifestazioni non istituzionali o non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale, da comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.
2. La richiesta di svolgimento della manifestazione deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data secondo il modello predisposto dal comune.
3. Previo atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile evade la richiesta determinando, con proprio atto, le modalità di svolgimento, gli orari, gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria, le tipologie di operatori che possono essere ammessi, i prodotti che possono essere venduti e/o esposti.
4. In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, possono essere ammessi a partecipare anche operatori non professionali fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.
5. Per le manifestazioni oggetto del presente articolo, il numero dei posteggi può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque deve essere contenuto ad un massimo di venti di operatori.

Titolo V
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 45
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
5. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46
Carta di esercizio

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La carta di esercizio deve essere validata ogni anno, entro e non oltre il termine del 28 febbraio, mediante utilizzo dell'apposito modello regionale, attestando l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, con presentazione di adeguata documentazione.
3. La validazione della carta di esercizio per i partecipanti alle fiere avverrà il giorno stesso dello svolgimento della manifestazione.
4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositate.
5. Il Comune, mediante atti di convenzione, può affidare ad associazioni di categoria, consorzi, enti o società a partecipazione comunale, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e fieristiche.

Art. 47
Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno facoltà di effettuare durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche controlli, verifiche ed ispezioni.

Art. 48
Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 6, del 3 febbraio 2010, e dall' art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000.
2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.
3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 06 del 02/02/2010.

4. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

5. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Responsabile del servizio commercio.

Art. 49
Risarcimento danni.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 50
Esecuzione d' ufficio.

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento il Responsabile, indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l' autore od il responsabile dell' infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all' uopo un termine perentorio.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 51
Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente Regolamento, composto da 52 articoli e 05 allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Art. 52
Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo “Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Allegato "A"

SCHEDA DESCRITTIVA MERCATO DEL VENERDI'

a) Denominazione: Mercato settimanale .

Delibera istitutiva : **mercato istituito con deliberazione del C.C. n. 31 del 1995.**

b) ubicazione: Via Piave (Sagrato della Chiesa).

c) orario: dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

d) superficie complessiva dell'area del mercato: **mq . 952,29.**

e) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 184,5.**

f) totale posteggi: n.7, di cui:

- n. 2 utilizzati per il settore alimentare;
- n. 4 utilizzati per il settore non alimentare;
- n. 1 riservati agli imprenditori agricoli;

g) dislocazione dei posteggi:

- 1) su area scoperta: **tutti**
- 2) su area coperta: **nessuno**
- 3) box fissati al suolo: **nessuno**
- 4) vani in muratura: **nessuno**

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso il S.U.A.P. comprensiva:

- di dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
- di numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- di aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe.

h) l'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita

i) entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite

m) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 08.15.

n) spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: lungo le vie Piave, parcheggio Sagrato della chiesa.

Elenco posteggi presso il Mercato settimanale con relative metrature:

Posteggio n. 03: metri 8 x 4 titolare tipologia 6.....

Posteggio n 01 metri 10 x 5 titolare tipologia 6

Posteggio n. 02: metri 7 x 4 titolare tipologia 2

Posteggio n. 01: metri 5 x 3,5 titolare tipologia 1

n) elenco posteggi presso il mercato settimanale con relative metrature:

P	Ditta	Categoria Merceologica	Lung	Prof	alim. (mq)	non alim. (mq)
1	LIBERO	NON ALIMENTARE				

2	LIBERO	NON ALIMENTARE				
3	SORMANI AMEDEO	FORMAGGI	5	3,5	17,5	
4	B.V. DI BOLZONI MARA SRL	FRUTTA E VERDURA	7	3	21	
5	FIORINI MASSIMO	SCARPE	10	5		50
6	MENEGHELLO ROSSANA	ABBIGLIAMENTO	8	4		32
7	PRODUTTORE AGRICOLO	FRUTTA VERDURE	8	4	32	

Allegato "B"

SCHEMA DESCRITTIVA DELLA FIERA MADONNA DEL DOSSO

1. **Denominazione:** Fiera MADONNA DEL DOSSO.
2. **Periodo:** il – 21 del mese di Novembre di ogni anno.
3. **Ubicazione:** via Valle Maria ., piazza Della Repubblica, via Piave.
4. **Caratteristiche strutturali:**
 - a) superficie complessiva dell'area: mq ...850.....;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq ...350.....;
 - c) numero totale posteggi: ...22 stand + 6 Giostre.....

Non è stata operata alcuna risuddivisione per tipologia merceologica.

Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso l'ufficio di Polizia Locale.

5. L'orario di svolgimento continuato risulta compreso fra le ore 04.00 alle 22.00 del 21/11 di ogni anno

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.